

CAPITOLATO SPECIALE PER I SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI DI PALCOSCENICO
(MACCHINISTI, ELETTRICISTI, COLLABORATORI SERALI DI SCENA E PER AIUTI GENERICI E ATTREZZISTI)

Art. 1
Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per i servizi tecnici complementari di palcoscenico (macchinisti, elettricisti, collaboratori serali di scena e per aiuti generici e attrezzisti) per il Teatro comunale per gli anni 2022– 2023 – 2024 (dal 1° ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2024 compreso).

In conformità con quanto stabilito dall'art. 34 d.lgs. 50/2016 in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall'art. 34 del d.lgs. 50/2016.

Art. 2
Modalità di espletamento del servizio

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

l'affidamento avrà a oggetto i servizi tecnici complementari di palcoscenico, quali: macchinisti, elettricisti, collaboratori serali di scena e per aiuti generici e attrezzisti per il Teatro comunale di Carpi dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2024 compreso da svolgersi sia in orario diurno che notturno/festivo, relativamente a spettacoli in programmazione.

I servizi, descritti nella tabella sottostante:

A dovranno assicurare una corretta e funzionale attività di assistenza per la produzione, l'allestimento, il montaggio e smontaggio delle scene (in tutti i loro componenti) e degli impianti video/illuminotecnici/fonici, nonché per le attività legate all'esecuzione degli spettacoli, alle attività didattiche e alle manifestazioni programmate.

B dovranno essere svolti prioritariamente presso il Teatro comunale di Carpi, Piazza Martiri 72 – 41012 Carpi (MO) ma anche in altri luoghi del Comune di Carpi in cui il Teatro Comunale organizzerà eventi e spettacoli (nella stagione estiva, a titolo esemplificativo: Piazza Martiri, Piazzale Re Astolfo, Cortile d'Onore di Palazzo dei Pio e Chiostro di San Rocco).

C dovranno essere garantiti in qualunque fascia oraria (serale e/o notturna, domenicale e festiva) a seconda delle esigenze della scrivente Amministrazione e senza differenziazioni di prezzo.

D Si precisa inoltre che, in base al vigente accordo tra i settori della produzione e distribuzione Teatrale, siglato il 14/11/2019, artt. 8-9-10), i teatri devono fornire alle compagnie ospiti i tecnici, occasionalmente disponibili per il montaggio/smontaggio degli spettacoli e per la collaborazione serale.

E In aggiunta a quanto previsto nel presente contratto, a seguito di autorizzazione del Committente, potranno essere eventualmente svolti dalla ditta affidataria ulteriori servizi destinati a soggetti terzi utilizzatori del Teatro Comunale di Carpi.

I servizi sopra descritti ai punti **D-E** saranno da fatturare direttamente a tali soggetti terzi alle stesse condizioni definite per il Committente.

I servizi oggetto del contratto verranno effettuati sulla base di un calendario di intervento, redatto con programmazione bisettimanale dall'Ufficio Teatro.

Servizio	Imponibile (€)	n. servizi (complessivo sulla durata del contratto)
MONTAGGIO fino a 7 ore	157,50	26
SMONTAGGIO fino a 3 ore	141,75	26

(compreso ripristino)		
MONTAGGIO E SMONTAGGIO (nella stessa giornata)	257,25	14
SERALE (assistenza durante lo spettacolo fino a 4 ore)	126,00	4
RIPRISTINO (non successivo a smontaggio – prima ora)	68,25	4
RIPRISTINO (non successivo a smontaggio – ore successive)	31,50/ora	4
SOLA APERTURA TEATRO (prima ora)	68,25	4
SOLA APERTURA TEATRO (ore successive)	31,50/ora	5
TECNICO PER CONDUZIONE SPETTACOLO (fino a 4 ore)	194,25	5
TECNICO PER MONTAGGIO (O SOMONTAGGIO) E CONDUZIONE/ASSISTENZA	257,25	5
TECNICO PER MONTAGGIO + SMONTAGGIO E CONDUZIONE/ASSISTENZA	288,75	5
SERVIZI AGGIUNTIVI ECCEDENTI (ore straordinarie)	36,75/ora	112

Art. 3 ***Durata contrattuale***

Il contratto avrà durata indicativamente dal 1° ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2024. In particolare, esso si riterrà comunque concluso al raggiungimento dell'importo totale assegnato, mentre l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data della prima richiesta di servizio da parte del personale dell'Amministrazione in seguito all'affidamento definitivo.

Art. 4 ***Importo dell'appalto***

L'importo del servizio oggetto di appalto è di complessivi **euro 21.046,07**, IVA di legge esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza per **euro 513,32** IVA di legge esclusa, non soggetti a ribasso, così suddiviso:

- annualità 2022: euro 3.589,79 (comprensivi di euro 57,04 per oneri della sicurezza) + 22% IVA, per complessivi euro 4.379,54;
- annualità 2023: euro 8.728,14 (comprensivi di euro 228,14 per oneri della sicurezza) + 22% IVA, per complessivi euro 10.648,33;
- annualità 2024: euro 8.728,14 (comprensivi di euro 228,14 per oneri della sicurezza) + 22% IVA, per complessivi euro 10.648,33;

L'importo del servizio è stato definito sulla base delle necessità riscontrate durante le stagioni teatrali passate; è quindi indicativo e potrebbe subire variazioni per tipologia e numero, sempre nel

rispetto del valore complessivo dell'offerta sulla base di mutate programmazioni degli spettacoli teatrali dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2024 compreso, inclusa la notte di Capodanno. L'Amministrazione può inoltre usufruire della facoltà prevista dall'art. 106, comma 12 del d. lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, a parità di condizioni.

Art. 5
Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 6
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8
Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 106 del d.lgs 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9
Sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 10
Verifica di corretta esecuzione del contratto

Le prestazioni oggetto del presente contratto, e più in generale la verifica della corretta esecuzione del contratto funzionale alle liquidazioni del corrispettivo contrattuale saranno effettuate dal direttore dell'esecuzione.

Art. 11
Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 12
Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale o parziale del servizio tale da non consentire la realizzazione dell'evento, verificatasi senza giustificati motivi
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- accertamento della sussistenza, in capo alla ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 14 **Pagamento delle fatture**

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la ditta affidataria dovrà presentare all'Amministrazione fattura elettronica ai sensi della normativa vigente con cadenza trimestrale (o al raggiungimento dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale).

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità dell'esecuzione del servizio medesimo.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dall'esecuzione del servizio. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: **UFT5W3**.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 15 **Revisione del prezzo d'appalto**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, in aumento o diminuzione, sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto

aggiudicato. L'istruttoria potrà essere condotta sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per tutta la durata del contratto.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Art. 16 ***Proroga contrattuale***

Allo scadere del contratto la ditta affidataria rimarrà impegnata, su richiesta dell'Amministrazione in caso di necessità e nei casi di legge, a continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali fino al termine della procedura necessaria alla nuova assegnazione. La proroga è limitata ad un periodo di massimo 6 mesi necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 17 ***Spese contrattuali***

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 18 ***Divieto di cessione del contratto. Subappalto***

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 19 ***Foro competente***

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Modena

Art. 20 ***Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20.01.2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune di Carpi).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: <https://www.comune.carpi.mo.it/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>.

Art. 21 **Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 22 **Privacy**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Carpi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail privacy@comune.carpi.mo.it.
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer ([RPD-DPO](#)) è contattabile all'indirizzo mail: responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpi implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.